

Acquirente Unico S.p.A.
nelle funzioni di OCSIT

Information Memorandum

Luglio 2016

INDICE

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.1	La Direttiva 2009/119/Ce e la Legge Delega	4
1.2	Il Decreto Legislativo 249/2012	5
2.	L'ATTO DI INDIRIZZO DEL MISE	6
3.	L'ORGANISMO CENTRALE DI STOCCAGGIO ITALIANO – OCSIT	8
3.1	Compiti ed obiettivi	8
3.2	La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori	8
3.3	Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali	9
3.4	Soggetti sui quali grava il contributo	10
3.5	Il raffronto Budget/Consuntivi - l'evidenza dei primi 3 esercizi	11
3.6	Tempistiche e modalità di riscossione del contributo	12
4.	LE ESPERIENZE DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI	13
4.1	Gli Organismi Centrali di Stoccaggio in Europa	13
4.2	Le modalità di finanziamento dei principali OCS europei	16
5.	LE TIPOLOGIE DI SCORTA	23
5.1	Le scorte commerciali	23
5.2	Le scorte di sicurezza	23
5.3	Le scorte specifiche	23
6.	L'ATTIVITÀ DI OCSIT	25
6.1	Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche	25
6.2	Il Piano di acquisti per il periodo 2014 - 2024	27
6.3	Le altre attività	31
6.4	La struttura organizzativa	31
7.	I FABBISOGNI FINANZIARI	32
7.1	Il finanziamento iniziale	32
7.2	L'istituto del "finanziamento destinato"	32
7.3	La gara europea per il finanziamento iniziale	32
7.4	I finanziamenti successivi	33
7.5	I costi finanziari e loro copertura	34
7.6	La gara europea per il secondo finanziamento	34
8.	LA PROCEDURA DI VENDITA DELLE SCORTE E GLI EFFETTI ECONOMICI E FINANZIARI	36
8.1	Le differenze di valore rispetto al costo storico	36
8.2	Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita	36
8.3	OCSIT - I conti separati	36
9.	ALLEGATI	38
9.1	Conti annuali separati OCSIT – Attivo Situazione Patrimoniale	38
9.2	Conti annuali separati OCSIT – Passivo Situazione Patrimoniale	39
9.3	Conti annuali separati OCSIT – Conto Economico	40
9.4	Conto economico riclassificato 2015	41
9.5	Sintesi della struttura patrimoniale 2015	42
9.6	Sintesi della gestione finanziaria 2014 e 2015	43

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 La Direttiva 2009/119/CE e la Legge Delega

L'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio è stato sancito sin dal 1968, con la decisione 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968. Tale decisione è stata successivamente integrata e modificata a più riprese ed in modo sostanziale sino a pervenire nel 2006 all'adozione della Direttiva 2006/67/CE – rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2012 – con la quale è stata disciplinata l'intera materia, anche alla luce dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia del 18 novembre 1974 (cosiddetto Accordo AIE).

Le considerazioni poste alla base della normativa di settore partono dai seguenti assunti – ancora oggi attuali: (i) che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un ruolo importante nell'approvvigionamento europeo di prodotti energetici; (ii) che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti, in provenienza da paesi terzi o di aumentarne notevolmente il prezzo sui mercati internazionali, potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica europea; e (iii) che, quindi, è necessario che sussista la possibilità di compensare o, quanto meno, attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità.

Al fine di maggiormente assicurare, in materia di approvvigionamento, meccanismi di solidarietà tra gli Stati nel rispetto del mercato e della concorrenza, il Consiglio dell'Unione Europea in data 14 settembre 2009 ha emanato la Direttiva 2009/119/CE, entrata in vigore il 29 ottobre 2009 (“**Direttiva 2009/119/CE**”, o semplicemente “**Direttiva**”).

Tale Direttiva, nel delineare una disciplina maggiormente organica, ha ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, prevedendo espressamente che “*La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità*” (vedi considerando 8 della Direttiva).

In particolare, la Direttiva evidenzia come l'approvvigionamento di tali prodotti rivesta un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Per tale motivo, la Direttiva dispone che gli Stati membri provvedano “*a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori*” (i cosiddetti “piani di intervento”).

Al fine di raggiungere tali finalità, l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e ha ritenuto opportuno attribuire agli stati membri la facoltà di istituire, a livello nazionale, **organismi centrali di stoccaggio** (“**OCS**”).

Gli OCS devono essere strutturati come organismi o servizi senza fini di lucro, che agiscono nell'interesse pubblico e non sono considerati operatori economici.

Con la Legge 4 giugno 2010 n. 96, è stata conferita delega al Governo Italiano per l'attuazione della Direttiva. All'art. 17, commi 5 e 6, e all'Allegato B sono stati indicati i principi ed i criteri direttivi cui attenersi nell'emanazione del provvedimento attuativo della normativa europea. Tra detti principi e criteri direttivi sono sanciti, tra l'altro, i seguenti:

- Mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
- Prevedere l'istituzione di un OCS senza scopo di lucro, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico;
- Prevedere che l'istituendo OCS si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
- Prevedere che l'OCS possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
- Garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi;
- Prevedere che gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento di detto organismo siano posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conformità alla citata legge delega, la Direttiva è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (**"D.lgs. n. 249/2012"**).

1.2 Il Decreto Legislativo 249/2012

L'Italia, con il D.lgs. n. 249/2012, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26.01.13 ed in vigore dal 10 febbraio 2013), di recepimento della Direttiva, ha tra l'altro istituito l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (**"OCSIT"**) al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero.

Il D.lgs. n. 249/2012 ha attribuito le funzioni dell'OCSIT all'Acquirente Unico S.p.A., sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (**"MISE"**).

L'Acquirente Unico S.p.A. (**"AU"**), società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., il cui unico azionista è a sua volta il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato. A seguito dell'evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività di detta società e da ultimo le sono state attribuite le funzioni in materia di scorte petrolifere di emergenza.

2. L'Atto di indirizzo del MiSE

L'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 249/12 attribuisce al MiSE, ente vigilante dell'OCSIT, il compito di stabilire gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di detto organismo.

Il MiSE, al fine di definire gli obiettivi, le priorità, gli strumenti operativi e le modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio svolto dall'OCSIT, consentendo allo stesso di avviare le attività in conformità alla normativa di settore, ha emanato in data 31 Gennaio 2014 e comunicato ad AU apposito atto di indirizzo. Tale provvedimento è disponibile sul sito www.ocsit.it nella sezione relativa alla Normativa.

L'atto di indirizzo prevede che l'OCSIT debba operare nel rispetto degli indirizzi del MiSE, come formulati nell'atto medesimo, nonché di quanto indicato nel Piano industriale e operativo predisposto dall'OCSIT, ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. n. 249/12.

In particolare, l'atto di indirizzo stabilisce che l'OCSIT dovrà provvedere ad acquistare scorte per assicurare 5 giorni di scorte specifiche entro l'anno scorte 2016/2017¹. La ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare sono stabiliti con decreto del MiSE².

Al fine di provvedere, inter alia, all'acquisto delle scorte specifiche il MiSE ha previsto che l'OCSIT possa fare ricorso al credito e ciò soprattutto nella fase di avviamento.

L'art. 1, comma 6, dell'atto di indirizzo dispone che, in una fase successiva a quella di start up, l'OCSIT possa fare altresì ricorso alle emissioni obbligazionarie, ove ne ricorrano le condizioni di mercato ed in stretta aderenza con la normativa e gli indirizzi di settore.

I proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni del MiSE, dovranno essere "destinati prioritariamente al rimborso proporzionale - pari passu per sorte capitale - dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b), e 2447decies del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie" (cfr. art. 1, comma 10, dell'atto di indirizzo).

Il MiSE ha altresì statuito che qualora, in caso di vendita delle scorte in precedenza acquistate, si generi una plusvalenza rispetto al valore dei beni iscritto in bilancio, tale plusvalenza sarà destinata alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT. Laddove, invece, si generi una minusvalenza, la stessa sarà supportata dagli operatori attraverso il contributo di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 249/12.

L'OCSIT, previa analisi del rischio, potrà anche valutare l'opportunità di adottare procedure standard di operatività che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio.

Il MiSE ha anche previsto che nell'ipotesi in cui l'OCSIT si trovi nella difficoltà di reperire il capitale necessario per operare il rimborso dei finanziamenti in scadenza, lo organismo potrà richiedere apposita autorizzazione per poter procedere alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e con tale proventi rispettare le obbligazioni assunte.

Oltre alla separazione contabile già prevista dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12, AU al fine di garantire la separazione patrimoniale tra le attività dell'OCSIT e quelle sue

¹ Il piano industriale è stato rivisto su richiesta di AU/OCSIT, accettata dal MiSE, nell'ottobre del 2015. Cfr. 6.2 - Il Piano di acquisti per il periodo 2014 – 2024.

² "Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico." (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 249/12).

specifiche, potrà avvalersi di ogni strumento opportuno e, da un punto di vista giuridico legale, anche degli istituti previsti dagli articoli 2447bis e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti.

A tal riguardo si evidenzia che OCSIT ha ritenuto in tale ottica di indire nel Febbraio 2014 la prima gara ad evidenza pubblica per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per poter procedere all'acquisto dei prodotti petroliferi necessari ad assicurare determinati giorni di scorte, utilizzando lo strumento del finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b) e 2447decies del codice civile Italiano e di indire oggi una nuova gara per le medesime finalità con caratteristiche sostanzialmente conformi alla prima.

La specificità dell'attività di acquisto, delineata normativamente nell'oggetto, nelle modalità, nei tempi di realizzazione e nei costi e ricavi strettamente legati all'andamento del mercato dei prodotti petroliferi, ha fatto pendere per tale tipologia di finanziamento.

3. L'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano – OCSIT

3.1 Compiti ed obiettivi

L'OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare le cosiddette “scorte specifiche” di prodotti nel territorio Italiano in maniera graduale e progressiva, secondo un determinato piano. Sempre in conformità a detto piano, può inoltre organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.

L'OCSIT svolge le proprie funzioni e le attività specifiche senza fini di lucro, con la sola copertura dei propri costi.

L'istituzione dell'OCSIT ha quali obiettivi, *inter alia*, quelli di:

- Ridurre i costi e le difficoltà di importazione, in caso di una necessità di approvvigionamento e, quindi, in uno scenario di crisi, riducendo potenziali alterazioni dei prezzi;
- Garantire e verificare la disponibilità delle, e l'accessibilità fisica alle, scorte di sicurezza, per consentire allo Stato Italiano di controllare l'uso delle scorte stesse in caso di difficoltà di approvvigionamento di prodotti petroliferi;
- Instaurare meccanismi di approvvigionamento trasparenti e non discriminatori grazie alla terziarizzazione del soggetto e alla sua natura senza fini di lucro;
- Offrire una nuova opportunità economica per l'Italia, in quanto vengono create le condizioni per ridurre le scorte all'estero e per accogliere quelle di altri Paesi europei, con la prospettiva di sviluppare nuove attività economiche che si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale.

3.2 La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCSIT sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, mediante un contributo articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente.

L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT.

Il contributo in parola deve assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'AU.

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU “*l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico*”. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

3.3 Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali

Come sopra accennato, la determinazione del contributo OCSIT è stabilita annualmente con decreto congiunto del MiSE di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per l'anno 2013, anno di costituzione dell'OCSIT, l'art. 1 del Decreto interministeriale del 24 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n.161 dell'11 luglio 2013, ha determinato l'ammontare complessivo provvisorio del contributo nella misura forfettaria di 800.000 euro da corrispondersi in una rata di acconto, pari al 50% del totale, e in una rata a saldo, inclusiva dell'eventuale conguaglio.

Per gli anni successivi, il già citato atto di indirizzo, all'art. 2, ha previsto che OCSIT, ai fini della articolazione e della successiva ripartizione del contributo, debba comunicare alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ("**DGSAIE**"):

- a) Entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare relativamente ai costi di struttura e di prodotto (cd Budget OCSIT);
- b) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno precedente in relazione ai costi di struttura e di prodotto (cd Consuntivo OCSIT).

A partire dal 2013, fino alla data della redazione del presente prospetto si sono succeduti tre decreti interministeriali per la fissazione del contributo:

1. Il Decreto interministeriale 15 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2014,
2. Il Decreto interministeriale del 13 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2015,
3. Il Decreto interministeriale dell'8 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n.286 del 9 dicembre 2015.

Decreto interministeriale 15 aprile 2014 - G.U. n. 153 del 4 luglio 2014

Il decreto in parola ha determinato il contributo complessivo per l'anno 2013 a consuntivo nella misura di 635.414 euro. Essendo già determinata una rata di acconto, corrispondente al 50% del contributo provvisorio per l'anno 2013, pari a 400.000 euro, il decreto ha determinato il conguaglio relativo all'anno 2013 in via definitiva nella misura di 235.414 euro.

Lo stesso decreto ha inoltre articolato il contributo complessivo, compreso il conguaglio, in una quota fissa e in una quota variabile per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo.

Decreto interministeriale 13 novembre 2014 - G.U. n. 24 del 30 gennaio 2015

Il presente decreto ha determinato il contributo provvisorio nella misura di 7.422.900 Euro, pari al Budget 2014, ed ha autorizzato OCSIT a ripartire il totale in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta ed in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, immesse in consumo da parte dei soggetti obbligati.

Quanto alle modalità di pagamento, in sede di acconto, il decreto ha distinto in base a due categorie di operatori:

1. Operatori che pagano mensilmente, quando il contributo è superiore ai 1.000 (mille) Euro mensili,
2. Operatori che pagano semestralmente, quando il contributo è inferiore ai 1.000 (mille) Euro mensili. Per tali soggetti obbligati, l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto, da emettere a partire dell'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta.

Relativamente al conguaglio, tale decreto ha sancito la sua determinazione in base ai consuntivi comunicati dall'OCSIT prevedendo una rata a saldo, da articolarsi in una parte fissa ed una variabile, calcolata per tonnellata di prodotti energetici immessa al consumo nell'anno precedente. La determinazione del conguaglio è stata comunque demandata ad un successivo decreto interministeriale.

Il decreto ha specificamente attribuito ad OCSIT, art. 2 comma 3, il calcolo dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato e la richiesta del relativo pagamento (o la restituzione di quanto pagato in eccesso nel caso di consuntivo inferiore al budget) entro l'ultimo giorno lavorativo dell'ultimo mese dell'anno scorta.

Sia in caso di acconto che in sede di conguaglio il pagamento a OCSIT (o il rimborso da parte di OCSIT) deve avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le tempistiche e le modalità previste dal decreto in questione, secondo l'articolo 3, sono destinate a regolare il contributo a regime, a partire dall'anno 2015.

Decreto interministeriale 8 ottobre 2015, G.U. n. 286 del 9 dicembre 2015

Il decreto del 2015, all'art. 1 ha determinato l'ammontare del conguaglio relativo al 2014, calcolato sulla base del Consuntivo presentato da OCSIT entro il 15 febbraio 2015, articolandone la quota fissa e la quota variabile per tonnellata immessa al consumo ed ha autorizzato OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Lo stesso decreto, all'articolo 2, ha determinato il contributo provvisorio 2015 nella misura di 11.835.490 Euro, pari al Budget comunicato da OCSIT entro il 30 novembre 2014, ed ha autorizzato OCSIT a ripartire il totale e a richiedere il pagamento secondo le modalità ed i termini già stabiliti dal primo decreto.

Alla data di redazione del presente prospetto, si è in attesa del decreto che, attestando il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2015, sulla base del consuntivo trasmesso da OCSIT entro il 15 febbraio 2016, determini l'ammontare del conguaglio relativo al 2015 articolandolo in una quota fissa e in una quota variabile per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2014. Lo stesso decreto autorizzerà OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Contestualmente il decreto determinerà il contributo provvisorio 2016 nella misura del budget comunicato da OCSIT entro il 30 novembre 2015, autorizzando l'Organismo a ripartire il totale fra gli operatori e a richiedere il pagamento.

3.4 Soggetti sui quali grava il contributo

In sede di prima applicazione del D.lgs. n. 249/13, in base a quanto specificato dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 249/12, erano tenuti al pagamento del contributo i soggetti che


avevano immesso al consumo nell'anno 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

A partire dall'anno 2014, le rate di acconto del contributo e la rata a saldo sono state richieste, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 249/12, a tutti i soggetti obbligati in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n.147 del 13 febbraio 2013, immesse in consumo, nessuno escluso.

Secondo i dati forniti dal Ministero per lo Sviluppo Economico, i soggetti obbligati al pagamento dei contributi OCSIT sono essenzialmente riconducibili ai principali operatori del settore "petrolifero".

Nel grafico che segue viene mostrata la ripartizione del mercato italiano fra i vari operatori con un evidente concentrazione, pari a oltre l'80% in mano a 7 soggetti economici fra i quali i primi tre (Eni, Esso e Q8) detengono oltre il 50% del mercato stesso:

Quote % di immissione al consumo di prodotti energetici sul mercato italiano (2015)



Ai sensi dell'art. 7, comma 16, del D.lgs. n. 249/12, "Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie il Ministero dello Sviluppo Economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti".

A tal riguardo, i soggetti sui quali grava il contributo hanno diritto a partecipare, mediante rappresentanti delle loro principali associazioni, al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. A tali riunioni partecipano anche rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico

3.5 Il raffronto Budget/Consuntivi - l'evidenza dei primi 3 esercizi

Con particolare riguardo al raffronto Budget/Consuntivi, l'evidenza rileva la costante minore spesa effettuata dall'OCSIT rispetto alle previsioni.

Relativamente all'anno 2013, il rendiconto trasmesso alla DGSAIE nel febbraio del 2014 ha evidenziato un totale di costi pari a 635.414 euro, inferiore, per 164.586 rispetto agli 800.000 euro pianificati.

I minori costi sono dovuti al fatto che l'OCSIT nel 2013 si è limitato alla finalizzazione delle attività propedeutiche all'avvio operativo, avvenuto nel 2014.

Per quanto riguarda l'esercizio 2014, il rendiconto consuntivo inviato alla DGSAIE nel febbraio 2015 mostrava un totale di costi pari a 3.056.369 euro, inferiore, per una cifra pari a 4.366.531 euro rispetto ai 7.422.900 euro preventivati nel Budget 2014.

I risparmi sono derivati essenzialmente da minori oneri finanziari e di logistica grazie al buon esito delle gare relative rispetto alle attese.

Con riguardo all'esercizio 2015, il rendiconto consuntivo trasmesso alla DGSAIE nel febbraio 2016 ha evidenziato costi totali pari a 7.823.808 euro, inferiori, per una cifra pari a 4.011.682 euro rispetto agli 11.835.490 euro contenuti nel Budget 2015.

Anche in questo caso hanno pesato risparmi significativi ottenuti nei cd "costi di prodotto" ovvero quelli relativi all'affitto della capacità di stoccaggio e agli oneri finanziari grazie anche alla rinegoziazione, avvenuta a metà 2015, dei termini del finanziamento iniziale in maniera più favorevole all'OCSIT.

3.6 Tempistiche e modalità di riscossione del contributo

Non si segnalano anomalie nella riscossione del contributo da parte di OCSIT nei primi 3 esercizi. A titolo di esempio, nell'esercizio 2015, la percentuale degli incassi sul totale delle fatture emesse risulta pari al 99,68% del totale; inoltre nei pagamenti ricevuti si registra un generale rispetto delle tempistiche previste dai decreti, pari a 30 giorni dalla emissione della fattura.

Quanto ai soggetti coinvolti, va precisato che oltre l'88% degli operatori oggetto di fatturazione onora puntualmente i propri debiti relativi al contributo;

Pur risultando regolari i pagamenti, va ricordato che la fatturazione da parte di OCSIT è legata alla entrata in vigore del decreto interministeriale. Il lasso temporale che intercorre fra l'inizio dell'anno scorte (solitamente il 1 di aprile di ogni anno) e la pubblicazione del decreto in G.U. fa sì che vi siano alcuni mesi in cui l'Organismo deve far fronte alle uscite correnti senza aver incassato le rate di contributi corrispondenti. Questo disallineamento temporaneo fra entrate ed uscite, che si chiude solitamente negli ultimi mesi dell'anno, è coperto con linee a breve concesse ad OCSIT dalle banche di corrispondenza.

Alla data di redazione del presente prospetto, in mancanza del decreto che autorizzi OCSIT a richiedere il pagamento del contributo provvisorio, nessuna fattura relativamente al contributo 2016 è stata ancora emessa.

4. Le esperienze degli altri paesi europei

4.1 Gli Organismi Centrali di Stoccaggio in Europa

Nel panorama europeo l'Italia è stata fra le ultime nazioni a recepire la normativa europea.

La Direttiva, infatti, è stata recepita dai seguenti Stati membri:

Paese	Data di Recepimento	Provvedimenti attuativi
Austria	19 luglio 2012	<ul style="list-style-type: none"> Federal Act on the maintenance of minimum stocks of petroleum and petroleum products
Belgio	25 giugno 2013	<ul style="list-style-type: none"> Law of 26 January 2006 on the detention of compulsory oil stocks and petroleum products and the creation of an agency for the management of part of these stocks
Bulgaria	15 febbraio 2013	<ul style="list-style-type: none"> Oil Stockpiling Act
Cipro	28 marzo 2014	<ul style="list-style-type: none"> The Law on Oil Crisis Inventory and Maintenance
Croazia	1 luglio 2013	<ul style="list-style-type: none"> Law on Oil and Oil Products
Danimarca	25 aprile 2012	<ul style="list-style-type: none"> Lov om olieberedskab
Estonia	31 ottobre 2013	<ul style="list-style-type: none"> Oil Stockpiling Act
Finlandia	2 marzo 2013	<ul style="list-style-type: none"> Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ohje öljytuotteiden tuonnin raakaöljyekvivalentin laskentamenetelmästä sekä raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen tason laskentamenetelmästä Nell'ottobre 2015, la Commissione Europea ha formalmente richiesto alla Finlandia di attuare pienamente la Direttiva 2009/119/CE.
Francia	29 giugno 2011	<ul style="list-style-type: none"> Arrêté du 27 juin 2011 modifiant l'arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine Décret no 2011-743 du 27 juin 2011 modifiant le code de la défense (partie réglementaire) Arrêté du 28 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en Francemétropolitaine Décret no 2012-1539 du 28 décembre 2012 relatif au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Germania	23 gennaio 2012	<ul style="list-style-type: none"> Amendment to the Petroleum

		Stockpiling Law.
Grecia	19 febbraio 2013	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance of a minimum level of Crude Oil - Harmonization of national law with the Directive 2009/119 / EC.
Irlanda	1 gennaio 2013	<ul style="list-style-type: none"> EUROPEAN UNION (OIL RESERVES) EGULATIONS 2012 Statutory Instrument No. 231 of 2016 European Union (Oil Reserves) (Amendment) Regulations 2016 signed on the 29th April 2016
Italia	31 dicembre 2012	<ul style="list-style-type: none"> Decreto legislativo, 31/12/2012 n° 249, G.U. 26/01/2013, Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
Lettonia	7 luglio 2007	<ul style="list-style-type: none"> Amending Act of the "Law On Energy" (Enerģētikas likums) e relatīvi provvedimenti attuativi.
Lituania	20 febbraio 2010	<ul style="list-style-type: none"> Republic Of Lithuania Law On State Stocks Of Petroleum Products And Crude Oil
Lussemburgo	18 febbraio 2015	<ul style="list-style-type: none"> Law of 10 February 2015 on the organization of the petroleum products market
Malta	8 marzo 2013	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance of Minimum Stocks of Crude Oil and or Petroleum Products Regulations, 2013
Paesi Bassi	20 dicembre 2012	<ul style="list-style-type: none"> Law of December 20, 2012, containing rules on the holding of stocks of petroleum products
Polonia	29 ottobre 2010	<ul style="list-style-type: none"> The Strategic Reserves Act of 29 October, 2010.
Portogallo	16 dicembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> Decreto-Lei .º 165/2013 of the Ministry of the Environment implementing the directive 2009/119/EC.
Regno Unito	31 gennaio 2013	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance Of Minimum Stocks Regulations 2013
Repubblica Ceca	21 gennaio 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Act no. 161/2013 Coll., Amending Act no. 189/1999 on emergency oil stocks.
Romania	21 dicembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> Law no. 360/2013 regarding the establishment and maintenance of a minimum stocks of crude oil and petroleum products
Slovacchia	24 luglio 2013	<ul style="list-style-type: none"> Law n. 218/2013 Act on emergency stocks of oil and petroleum products and crisis

		management
Slovenia	30 dicembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Law Amending Commodity Reserves Act
Spagna	14 dicembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> • RDL 15/2013, which amends the Act 34/1998, of 7 October, on the Hydrocarbons Sector (the "Hydrocarbons Act"),
Svezia	29 novembre 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Act 2012:806 on contingency storage of oil • Regulation 2012:873 on contingency storage of oil
Ungheria	23 dicembre 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Law of imported crude oil and oil products stockpiling of security

Numerosi sono, inoltre, gli OCS esteri presenti sul mercato già da alcuni anni, anche sotto la vigenza della legge normativa.

Qui di seguito vengono elencati i vari OCS europei in ordine alfabetico per paese di appartenenza.



Al fine di offrire un quadro maggiormente esaustivo del panorama internazionale, occorre evidenziare che l'art. 7, paragrafo 3, della Direttiva prevede anche la possibilità che, per un periodo di tempo determinato, i singoli OCS o gli Stati membri possano delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche (tranne la vendita o l'acquisizione): (i) ad altro Stato membro; o (ii) agli operatori economici.

Tra gli Stati che hanno fatto ricorso all'istituto della delega rammentiamo, ad esempio, la Grecia, il Lussemburgo e la Svezia.

ACOMES

Tutti gli OCS Europei e alcuni fra i principali del resto del mondo (USA, Korea, Giappone, Cina) si incontrano annualmente, di solito nel mese di Settembre, per affrontare e discutere

le principali tematiche comuni e in generale per scambiarsi informazioni di carattere organizzativo, tecnico e finanziario. L'incontro avviene "a porte chiuse" secondo i dettami della Chatham House Rule, che disciplinano la confidenzialità delle informazioni ricevute e l'identità dei partecipanti. E' un forum al quale, per ogni OCS, sono invitati solo gli executive.

Quest'anno in Settembre si terrà il 27° incontro. OCSIT ha partecipato, come nuovo entrante, per la prima volta alla edizione del 2013. Nel 2014, all'avvio delle operazioni, ha provveduto ad informare gli altri organismi sul piano industriale intrapreso e sulle prime attività concluse.

4.2 Le modalità di finanziamento dei principali OCS europei.

Data la natura del business, caratterizzato da acquisti di materie prime e/o prodotti finiti per il lungo termine, tutti i maggiori Organismi Centrali di Stoccaggio europei sono naturali assuntori di debito a scadenze medio/lunghe. Pur non potendo fornire pegno sulle merci acquistate, per espresso divieto della Direttiva Europea, considerando la loro natura di G.R.E. (Government Related Entities), dovuta alla loro missione istituzionale e al controllo governativo sulla loro attività, gli OCS sono considerati debitori con un grado di rischio "limitato" da parte degli investitori e delle banche.

Tale situazione è rispecchiata dal merito di credito ("rating") che le Agenzie Internazionali attribuiscono loro, che riflette quello dello stato sovrano di appartenenza.

Al fine di offrire un quadro comparativo degli altri Stati europei, di seguito vengono riassunte le esperienze e le linee adottate - relativamente alle forme di finanziamento - dalle più recenti transazioni finanziarie da parte di alcuni fra i più importanti OCS in Europa, la francese SAGESS e la spagnola CORES.

Francia – SAGESS

In Francia la gestione delle scorte è affidata sin dal 1988, a SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité ("**SAGESS**"), società senza scopo di lucro il cui capitale sociale è ripartito fra oltre 34 operatori del settore petrolifero, i quali detengono una percentuale di partecipazione nella stessa in proporzione ai loro obblighi di stoccaggio, ovvero alla loro quota di mercato.

Il sistema relativo allo stoccaggio obbligatorio è diverso in Francia rispetto ad ogni altro Paese europeo in quanto il governo francese ha previsto, accanto a SAGESS, la creazione di un *Comité Professionnel des Stocks Stratégique Pétroliers* ("**CPSSP**") ovvero di una entità che, frapponendosi fra SAGESS e gli operatori economici, ha il compito di raccogliere i contributi da questi ultimi per poi versarli a SAGESS e di utilizzarne in cambio le capacità di stoccaggio, di acquisto, nonché amministrative e finanziarie.

I ruoli di CPSSP e SAGESS sono interconnessi: i rapporti finanziari ed operativi fra le due entità sono regolati da una convenzione a lungo termine. E' CPSSP che stabilisce le politiche di acquisto (e di vendita) di SAGESS ed entrambe sono sotto la stretta vigilanza e supervisione legale del Ministero dell'Energia. Ogni operatore economico può scegliere se delegare il 56% o il 90% dei suoi obblighi a CPSSP.

L'efficienza operativa e finanziaria del "sistema combinato" CPSSP/SAGESS si è consolidata in oltre 25 anni di attività e ormai il *trend* è tale che gli operatori optano per delegare la maggior parte dei propri obblighi a tale comitato.

Questo fenomeno ha fatto sì che, a fine dicembre 2015, l'ammontare complessivo delle scorte gestite da SAGESS corrispondesse al 74% dell'obbligo totale francese e solo il 22% coperto direttamente dagli operatori e il residuo 4% coperto da ticket.

A livello meramente informativo, si segnala che, sulla base dei prezzi medi dei prodotti petroliferi rilevati a dicembre 2015, il valore di mercato delle scorte di SAGESS era pari ad oltre 4,253 miliardi di euro, a fronte di un valore a prezzi di acquisto pari a 4,324 miliardi di euro.

Dalla documentazione contabile alla data di riferimento di dicembre 2015 emerge che il fabbisogno finanziario complessivo relativo all'attività di acquisizione delle scorte, sia stato coperto tramite il ricorso al seguente *mix* di forme di finanziamento:

- Commercial Paper (Billets de Tresorerie): si tratta di titoli di debito con scadenze a breve emessi dalla società. Il ricorso a tale tipo di finanziamento, alternativo al canale bancario, ha un costo molto basso ed è reso possibile in quanto la società può sfruttare un ottimo rating. Finanziamenti bancari: dal 2009 non compaiono fra le fonti di finanziamento a fine anno. La società ha comunque a disposizione linee bilaterali di *back-up*, aperte con le maggiori banche francesi ed internazionali, anche a copertura del suo programma di *Commercial Paper*.

- Emissioni obbligazionarie a lungo termine: sono di gran lunga le preferite dalla società, tanto da rappresentare oltre il 92% di tutta la provvista finanziaria effettuata dalla società francese. Tali emissioni vengono effettuate ricorrendo a 2 tipologie di tassi:
 - ✓ Tasso fisso;
 - ✓ Tassi swap (SAGESS sistematicamente tramuta il tasso fisso annuo delle emissioni obbligazionarie in variabile trimestrale).

- Prestiti a tasso zero o conferimento da parte dei soci o altro: la società sin dal 2004 ricorre a tali forme di supporto finanziario per un ammontare di circa 61 milioni di euro (circa 1,5% del fabbisogno).


Il *rating* attribuito a SAGESS da S&P è stato confermato al livello "AA" (*negative outlook*) per il lungo termine in linea con il Governo francese.

L'ultimo ricorso al mercato dei capitali è avvenuto:


- il 27 Febbraio 2016 con l'emissione di un *bond senior unsecured* per un ammontare pari a 600 milioni di euro, della durata di 7 anni con scadenza maggio 2023. Il *coupon* è stato fissato allo 0,625%, pari a 34 punti base di *pick up* sull'OAT (Buono poliennale del Tesoro Francese) di durata analoga. L'operazione è storica in quanto si tratta della più bassa cedola pagata su una emissione obbligazionaria dalla società.

BOND SAGESS – 600 MILIONI - 7 ANNI 2016-2023:
SOTTOSCRIZIONE PER PAESE E PER TIPO DI INVESTITORE

Distribution by geography




Distribution by investor type




SAGESSE: LA SUDDIVISIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DAL 2004

Debt Structure (€m)



SAGESSE: LE SCADENZE DEBITORIE (€ milioni)



Spagna – CORES

In Spagna dal 1995 è attiva la CORES - *Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos* (“**CORES**”), società pubblica di diritto privato senza scopo di lucro, che agisce in conformità alle direttive del Ministero per l’Industria, l’Energia e il Turismo.

A CORES, a differenza degli altri più importanti OCS europei, spetta anche l’attività di controllo del mantenimento delle riserve strategiche spagnole di gas, detenute totalmente dagli operatori.

In Spagna, le scorte d’obbligo, pari a 92 giorni di consumo, sono costituite da:

- Riserve strategiche, gestite direttamente da CORES;
- Scorte minime di sicurezza, gestite dagli operatori di mercato ma sotto il controllo e la supervisione di CORES.

CORES, per espressa previsione legislativa, deve mantenere come minimo 42 giorni di riserve strategiche. Al 31 dicembre 2015, le riserve gestite direttamente da CORES ammontavano a 55 giorni, mentre i restanti 45 giorni erano coperti dagli operatori.

La società spagnola può vendere l’eccedenza delle scorte detenute rispetto a quelle minime, sempre che il prezzo di vendita non sia inferiore a quello medio di acquisto. Nel caso contrario è obbligatoria una esplicita autorizzazione da parte del Ministero competente.

I costi operativi di CORES vengono finanziati tramite tariffe a carico dei soggetti obbligati al mantenimento delle scorte, proporzionalmente ai loro obblighi, sulla base dei costi dovuti per l’esercizio di CORES. In Spagna tutti gli operatori del settore petrolifero e, dal 2004, quelli del gas, sono di diritto membri di CORES. Il totale è pari a 304 membri di cui:

- ✓ 158 del settore petrolifero
- ✓ 9 del settore del GPL
- ✓ 137 del settore del gas naturale.

Secondo la legge istitutiva di CORES il mancato pagamento della quota può comportare il ritiro della licenza.

Al 31 dicembre 2015 il valore di mercato dei prodotti detenuti dalla società era pari a 2,0 miliardi di euro, sostanzialmente allineato al valore medio di acquisto, pari a 1,986 miliardi.

Il fabbisogno finanziario legato all’acquisto delle scorte viene normalmente soddisfatto ricorrendo al seguente mix di forme di finanziamento:

- Debiti a lungo termine costituiti da:
 - ✓ Emissioni obbligazionarie (pari al 66% circa dei debiti risultanti a dicembre 2015);
 - ✓ Finanziamenti bancari (per la parte restante).
- Debiti a breve termine:

La società ha in essere varie linee di credito con istituti finanziari (prevalentemente spagnoli) che prevedono tassi di interesse che oscillano da Euribor +0,10 e Euribor + 2,00.

In nessun caso vengono prestate garanzie a fronte dei contratti di finanziamento.


Il rating attribuito a CORES è strettamente correlato a quello relativo ai bond governativi spagnoli ed è “BBB+” (con outlook stabile) sia per S&P che per Fitch.

L'ultimo ricorso al mercato dei capitali è avvenuto:


- il 18 novembre 2015 con l'emissione di un bond per un ammontare pari a 350 milioni di euro della durata di 7 anni con scadenza novembre 2022. Il *coupon* annuale è stato fissato al 1,5%, pari a 41 punti base di *pick up* sui Bonos governativi di durata analoga. La domanda è stata di circa 2 volte superiore all'ammontare offerto. Il bond è quotato in Lussemburgo e a Madrid.

BOND CORES 350 MILIONI – 7 ANNI 2015 – 2022:
SOTTOSCRIZIONE PER PAESE E PER TIPO DI INVESTITORE

Allocations by Geography



Allocations by Investor Type



5. Le tipologie di scorta

La normativa di riferimento individua tre tipologie di scorte petrolifere: (i) le scorte commerciali, detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi; (ii) le scorte di sicurezza, in greggio o prodotti petroliferi; e (iii) le scorte specifiche, che costituiscono una eventuale parte delle scorte di sicurezza e sono rappresentate da soli prodotti petroliferi.

5.1 Le scorte commerciali

Le scorte commerciali non sono sottoposte a vincoli di legge. Esse sono detenute in maniera discrezionale dagli operatori, funzionalmente alle loro esigenze operative e ai costi finanziari legati alla loro detenzione.

5.2 Le scorte di sicurezza

Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a 90 (novanta) giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 (sessantuno) giorni di consumo interno giornaliero medio.

Ogni anno il MISE, mediante un apposito decreto, determina il livello delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi da detenere per l'anno scorta dopo aver quantificato i due valori sopracitati.

A riguardo, il decreto 3 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 2016, nello stabilire che il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 11.322.000 TEP e il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.421,408 TEP, ha fissato in 11.322.200 TEP l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi da costituire e mantenere stoccato per l'Italia per l'anno scorta 2016.

Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile, jet fuel, gpl, antracite, lignite, torba, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite e coke.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

5.3 Le scorte specifiche

A norma dell'art. 9 comma 3, del D.lgs. n. 249/2012, e della scomposizione identificata dal già citato D.M. 3 marzo 2016, le scorte specifiche sono individuate, nei seguenti prodotti e nelle seguenti percentuali:

- a) Benzina per motori (19%);
- b) Jet fuel di tipo kerosene (10%);
- c) Gasolio (68%);
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) (3%).

Questi quattro prodotti rappresentano oltre il 75% del consumo interno italiano calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo 249/12.

Con la creazione dell'OCSIT e secondo i tempi e le modalità delineati dal piano industriale, l'Italia deterrà un ammontare crescente di scorte specifiche attraverso l'Organismo mentre, contemporaneamente, i soggetti obbligati ridurranno le loro.

Fino a quando OCSIT non sarà in grado di coprire il fabbisogno totale di 30 giorni, il completamento deve essere garantito dagli operatori di mercato.

A tale scopo annualmente il MiSE stabilisce gli obblighi per il sistema, precisando i giorni scorta che devono essere detenuti da OCSIT e quelli che rimangono in capo ai soggetti obbligati.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento e l'OCSIT garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che siano mescolate insieme alle scorte commerciali, deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

È vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.

Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale (art. 5 D.lgs. n. 249/12). Non sono previsti, invece, vincoli geografici sulla loro allocazione all'interno del territorio nazionale.

6. L'attività di OCSIT

6.1 Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche

La logistica in Italia

Gli operatori della logistica in Italia possono suddividersi in tre macro categorie:

1. Operatori con capacità logistica "integrata";
2. Operatori "puri";
3. Operatori "ibridi".

Appartengono alla prima categoria quegli operatori che possono offrire un sistema di raffinerie e/o depositi collegati ed integrati ad una propria rete di distribuzione sul territorio italiano. Questi operatori, che hanno quindi sia il prodotto che gli asset logistici, sono i principali e più noti operatori del mercato dei carburanti e rappresentano, in termini di quantità movimentate, la percentuale più consistente. La seconda categoria racchiude quei soggetti economici (es. DECAL Marghera, PIR Ravenna, etc.) la cui principale attività imprenditoriale è la vendita a terzi di servizi logistici. La terza categoria racchiude operatori che hanno loro capacità logistica e si approvvigionano sul mercato nazionale e/o estero per rifornire le loro vendite dirette o alimentare reti di terzi di minore dimensione (cd "pompe bianche") o immettere il prodotto nella extra-rete.

A fianco di queste tre macro categorie esistono gli "importatori" che si approvvigionano sul *cargo market* per rifornire il proprio mercato finale e/o altri operatori. Questi soggetti non dispongono generalmente di strutture logistiche di proprietà.

Appare opportuno evidenziare che, per ragioni strettamente fiscali e legate al pagamento delle accise, in Italia tutti i depositi contenenti prodotti petroliferi sono soggetti ad uno stretto controllo sulle movimentazioni, sia in entrata che in uscita, da parte delle Autorità Fiscali. Inoltre, per la legislazione legata alla detenzione delle scorte d'obbligo, il MiSE è giornalmente a conoscenza della consistenza delle scorte e della loro appartenenza base per base.

La segnalazione di eventuali livelli sotto il minimo richiesto dalla legge o di eventuale evasione dall'obbligo di detenzione delle scorte, comporta il blocco delle movimentazioni nel deposito incriminato e rende impossibile le consegne, ferma restando l'irrogazione di apposite sanzioni. Per questo motivo tutti i titolari di deposito si cautelano richiedendo fidejussioni a prima richiesta ai transitanti. Il depositario, infatti, è responsabile in solido in caso di evasione di accisa.

L'affitto della capacità di stoccaggio

Per la fase di start-up, si prevede che l'OCSIT ricorra all'affitto, piuttosto che all'acquisto della capacità di stoccaggio necessaria, per le seguenti considerazioni:

- Un trend decrescente dei consumi nazionali, con conseguente sotto utilizzo della capacità disponibile;
- Un'analisi dei costi associati allo sviluppo di nuova capacità, che mostra la convenienza dell'affitto rispetto alla proprietà;
- Un'analisi comparativa dei modelli adottati dai principali OCS europei.

Si prevede inoltre che i contratti di affitto siano di durata pluriennale (da 5 a 10 anni), in modo da poter fornire ad OCSIT la massima flessibilità logistica nella fase iniziale di

accumulo scorte. I rapporti con le controparti (nel seguito i “depositari”) verranno regolati attraverso un contratto quadro che verrà di volta in volta integrato con contratti individuali stipulati con coloro che si aggiudicheranno le gare indette dall’AU.

Lo stoccaggio dei prodotti OCSIT avverrà in promiscuo con quello degli altri operatori, permettendo un più agevole ed economico “refreshing” del prodotto stesso.

Per l’utilizzo della capacità di stoccaggio OCSIT riconoscerà un compenso al titolare del deposito espresso in Euro/tonnellata.

Quanto alla localizzazione dei depositi, la legge non dispone vincoli, stabilendo soltanto che “*le scorte specifiche [...] sono mantenute sul territorio dello Stato italiano*” (art. 9 comma 1, D.lgs. 249/2012).

Il prodotto sarà consegnato “a serbatoio” (clausola Incoterms DAP – Delivery At Place) e OCSIT potrà controllarne i movimenti attraverso un software e una piattaforma IT dedicata.

I depositari provvederanno, a propria cura e responsabilità, al corretto adempimento di una serie di formalità e obblighi fra cui:

- La fornitura di una serie di servizi collegati alla gestione dei prodotti (ricezione degli stessi, loro stoccaggio e custodia, predisposizione, compilazione e registrazione degli atti amministrativi, fiscali e doganali, ecc.);
- La predisposizione di tutte le operazioni correlate all’eventuale ritiro e utilizzo delle merci in caso di emergenza;
- La garanzia dell’integrità qualitativa del prodotto e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche del prodotto nel rispetto della normativa italiana o europea;
- La salvaguardia del prodotto verso i rischi derivanti da danni o altri incidenti.

Una volta assicuratasi la capacità di stoccaggio, OCSIT provvederà all’acquisto dei prodotti componenti le scorte specifiche, secondo il piano industriale approvato dal MiSE.

Le gare per la capacità di stoccaggio e l’acquisizione dei prodotti

Sia per la fase di individuazione degli operatori che forniscono l’affitto della capacità di stoccaggio sia per la successiva identificazione dei soggetti da cui OCSIT acquista i prodotti, vengono esperite delle gare europee ad evidenza pubblica.

La finalità di tali gare é quello di identificare un numero limitato di soggetti per la costituzione di una sorta di “albo fornitori” (short list) che verrà consultato per soddisfare tutte le richieste successive relative a capacità di stoccaggio e acquisto prodotti.

Le gare relative allo stoccaggio vengono indette in anticipo rispetto a quelle sui prodotti. Entrambe sono comunque caratterizzate dalle seguenti fasi comuni:

Fase 1 (si svolgerà indicativamente ogni 4 anni, alla vigilia delle scadenze dei contratti quinquennali)

- 1) Pubblicazione del bando;
- 2) Ricezione delle candidature;
- 3) Valutazione delle domande pervenute e verifica della sussistenza dei requisiti;
- 4) Invio da parte di OCSIT dell’esito della verifica. Se positivo, verranno inviati ai candidati anche il Capitolato Tecnico e il Contratto quadro per accettazione;

- 5) Con la firma, il candidato viene inserito nella short list e verrà invitato a partecipare alle specifiche gare indette di volta in volta.

Fase 2 (si svolge periodicamente durante la durata prevista dall'accordo quadro):

- 1) Pubblicazione dell'avviso di gara sul sito OCSIT;
- 2) Invio dell'invito a partecipare al candidato già inserito nella "short-list";
- 3) Valutazione delle offerte ricevute;
- 4) Aggiudicazione della gara;
- 5) Firma del Contratto Individuale.

Ogni anno lo svolgimento della Fase 2 è previsto per i mesi immediatamente precedenti la data dell'inizio dell'anno scorte, così come stabilita dai Decreti Ministeriali annuali, in tempo per l'assolvimento degli obblighi di detenzione delle scorte.

6.2 Il Piano di acquisti per il periodo 2014 - 2024

La responsabilità di OCSIT, in base al D.lgs. n. 249/2012, è di acquisire scorte, a regime, per un ammontare pari a 30 giorni.

Il piano industriale approvato dall'OCSIT ha posto l'inizio dell'attività operativa a partire dall'anno scorta 2014. Il DM 6 giugno 2013, relativo alla determinazione degli obblighi per l'anno scorta 2013, all'art. 4 comma 1, non ha assegnato all'OCSIT obblighi di scorte.

Anno scorte 2014

Il DM 30 aprile 2014 ha assegnato ad OCSIT l'obbligo di detenzione di scorte specifiche pari ad 1 giorno per l'anno scorte avente inizio il 1° luglio 2014. All'esito dell'apposita gara, OCSIT è risultato proprietario di 107.241 tonnellate dei seguenti prodotti, allocati presso siti di providers terzi così ripartiti:

- 72.370 Tonnellate di Gasolio, di cui 40.000 nel deposito di Arcola (SP), 30.000 a Napoli e 2.370 a Cremona;
- 22.044 Tonnellate di Benzina, di cui 10.000 nel deposito di Cremona, 6.000 ad Arcola (SP) e 6.044 a Volpiano (TO);
- 9.662 Tonnellate di Jet Fuel, nel deposito di Gaeta (LT);
- 3.171 Tonnellate di Olio Combustibile BTZ, nel deposito di Cassina de' Pecchi (MI).

L'esborso per i prodotti petroliferi è stato pari a circa 74,2 milioni di Euro.

Anno scorte 2015

Il DM 19 febbraio 2015 ha assegnato ad OCSIT l'obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a 3 giorni per l'anno scorte avente inizio il 1° aprile 2015.

Gli acquisti relativi al secondo e terzo giorno scorta hanno riguardato 206.236 tonnellate di prodotti petroliferi, così ripartite:

- 139.489 Tonnellate di Gasolio, di cui 35.000 nel deposito di Arcola (SP), 16.600 a Sarroch(CA) e 87.889 a Gaeta (LT)³;
- 41.583 Tonnellate di Benzina, di cui 34.098 a Volpiano (TO) e 7.485 a Sarroch (CA);
- 19.911 Tonnellate di Jet Fuel, nel deposito di Roma;

³ Nel mese di maggio 2015, 40.000 Tonnellate di gasolio delle 87.889 detenute a Gaeta sono state dislocate a Volpiano (TO)

- 5.253 Tonnellate di Olio Combustibile, di cui 2.500 a Napoli, 2.000 nel deposito di Cassina de' Pecchi (MI) e 753 a Sarroch (CA).

L'esborso per i prodotti petroliferi è stato pari a 110,6 milioni di Euro.

Considerando il giorno scorte precedentemente acquisito, OCSIT è risultato proprietario di 313.483 tonnellate di scorte specifiche per un esborso totale di circa 184,8 milioni di Euro.

Anno scorte 2016

Il DM decreto 3 marzo 2016 ha assegnato ad OCSIT l'obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a 6 giorni per l'anno scorte avente inizio il 1° aprile 2016.

Gli acquisti relativi al quarto, quinto e sesto giorno scorta hanno riguardato 315.516 tonnellate di prodotti petroliferi, così ripartite:

- 214.648 Tonnellate di Gasolio, di cui 174.000 a Gaeta (LT), 40.000 a Volpiano (TO) e 648 a Cremona;
- 60.335 Tonnellate di Benzina, di cui 55.335 a Volpiano (TO) e 5.000 a Cremona;
- 30.153 Tonnellate di Jet Fuel, nel deposito di Gaeta (LT);
- 10.380 Tonnellate di Olio Combustibile, di cui 8.000 a Busalla (GE), 1.380 a Sarroch (CA) e 1.000 a Cassina de' Pecchi (MI)

L'esborso per i prodotti petroliferi è stato pari a circa 111,8 milioni di Euro.

Considerando i 3 giorni scorte precedentemente acquisiti, al 30/06/2016 OCSIT è proprietario di 626.966 tonnellate di scorte specifiche a fronte di un esborso totale di circa 296,9 milioni di Euro⁴.

▼ Benzina	2014	2015	2016
Cremona	10.000	-	5.000
Arcola (SP)	6.000	-	-
Volpiano (TO)	6.044	34.098	55.335
Sarroch (CA)	-	7.485	-
Totale	22.044	41.583	60.335
▼ Gasolio	2014	2015	2016
Cremona	2.370	-	648
Arcola (SP)	40.000	35.000	-
Napoli	30.000	-	-
Sarroch (CA)	-	16.600	-
Volpiano (TO)	-	-	40.000
Gaeta (LT)	-	87.889	174.000
Totale	72.370	139.489	214.648
▼ Jet fuel	2014	2015	2016
Gaeta (LT)	9.662	-	30.153
Roma	-	19.911	-
Totale	9.662	19.911	30.153
▼ O.C. BTZ	2014	2015	2016
C. de Pecchi (MI)	3.171	2.000	1.000
Napoli	-	2.500	-
Sarroch (CA)	-	753	1.380
Busalla (GE)	-	-	8.000
Totale	3.171	5.253	10.380
Obblighi OCSIT	107.247	206.236	315.516



L'accelerazione del piano industriale

Nell'ottobre del 2015, alla luce di un contesto economico favorevole, con condizioni di accesso al credito particolarmente vantaggiose ed un mercato dei prodotti petroliferi che si mantiene su livelli storicamente bassi, OCSIT ha valutato la possibilità di incrementare gli

⁴ L'ammontare comprende anche la spesa attribuibile al reintegro dei cd "cali" dei prodotti.

acquisti, limitatamente all'anno scorte 2016/2017, per un ulteriore giorno scorte rispetto ai due già preventivati nel piano industriale dell'OCSIT approvato con delibera consiliare del luglio 2013 (Fig. 1).

La richiesta del vertice di OCSIT è stata inoltrata in data 19 ottobre 2015 alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento del Ministero dello Sviluppo Economico e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) la quale ha risposto positivamente con nota del 22 ottobre 2015, autorizzando altresì a predisporre il budget 2016 ipotizzando, per l'anno scorta suddetto, un fabbisogno di scorte specifiche pari a ulteriori tre giorni.

Alla base della richiesta di OCSIT vi sono considerazioni legate alla possibilità di:

- ottimizzare il finanziamento già esistente di complessivi 300 milioni, esaurendo tutta la capacità disponibile ed attingendo a nuovi fondi per la quota di capitale mancante;
- mediare al ribasso il costo di acquisto dei prodotti;
- produrre un beneficio anche per gli operatori di sistema.




Fig. 1: Evoluzione fabbisogno (t) – Variazione piano industriale - Incremento anno 2016

Gli acquisti previsti per i prossimi anni

Obiettivo intermedio sarà di assicurare 11 giorni di scorte al quinto anno di attività, per poi – come indicato nel piano industriale - raggiungere un ammontare di scorte corrispondenti a 30 giorni entro il decimo anno dalla costituzione di OCSIT (2023).




Fig. 2: Evoluzione fabbisogno (t) – Consuntivo 2014-2016 – Stima 2017-2023 su media consumi 2015/2016




Fig. 3 Evoluzione fabbisogno cumulato (t) – Consuntivo 2014-2016 – Stima 2017-2023 su media consumi 2015/2016

Gli importi di spesa previsti per ciascun anno del piano industriale corrispondono al fabbisogno finanziario che sarà richiesto al mercato. Nelle fig. 4 e 5 le somme sono iscritte al netto dei rifinanziamenti che si susseguiranno nel corso degli anni. Si rinvia al successivo paragrafo 7 per l'indicazione del fabbisogno finanziario previsto.




Fig. 4: Evoluzione fabbisogno (mln €) – Consuntivo 2014-2016 – Stima 2017-2023 su media prezzi maggio 2016




Fig.5: Evoluzione fabbisogno cumulato (mln €) – Consuntivo 2014-2016 – Stima 2017-2023 su media prezzi maggio 2016

6.3 Le altre attività

Assicurazione dei prodotti

Tutte le merci detenute da OCSIT sono coperte da una polizza all-risk stipulata con un primario operatore nel campo delle assicurazioni. Nel 2015 si è provveduto, a fronte della crescita degli acquisti attesa e nell'ottica di avere un'unica controparte, a recedere dal vecchio contratto, stipulato nel 2014, ed è stata quindi avviata ed aggiudicata una gara europea con nuovi massimali per la copertura assicurativa di tutti gli acquisti previsti dal piano industriale, nel periodo 1 luglio 2015 – 31 marzo 2018.

HSE (Health, Safety and Environment)

Il rispetto delle normative e degli impegni contrattuali in tema di protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori è stato affrontato sin dall'inizio dall'OCSIT. Allo scopo è stata bandita ed aggiudicata una gara avente come ambito dapprima la identificazione del framework operativo per la verifica della compliance legale di AU/OCSIT sul tema e quindi la definizione e strutturazione della attività propedeutiche alle verifiche presso i fornitori. E' attualmente in corso la fase 1 del progetto che prevede la contestualizzazione dell'ambito OCSIT nelle tematiche HSE, l'individuazione delle misure di compliance e la definizione delle linee guida e procedure applicabili.

6.4 La struttura organizzativa

Il modello organizzativo

Il modello organizzativo individuato prevede che l'OCSIT si inserisca all'interno dell'attuale struttura di AU con un organigramma snello in modo da sfruttare e creare sinergie con le esistenti funzioni di staff. In dettaglio si prevede l'adozione di un modello misto con gestione e presidio delle attività *core*, che sono individuate nella Gestione Operativa e nella Gestione Finanziaria, da parte di risorse dedicate e la gestione delle attività non *core* avvalendosi di servizi condivisi con AU.

Nelle attività core si sono identificate le seguenti funzioni:

Gestione Operativa:

- Processo di Approvvigionamento
- Monitoraggio capacità, flussi, e qualità dello stock
- Gestione delle emergenze petrolifere

Gestione Finanziaria:

- Individuazione delle strategie di finanziamento
- Pianificazione di breve, medio e lungo periodo dei flussi finanziari;
- Gestione dei rapporti con le istituzioni finanziarie
- Attività di analisi e reportistica

La struttura prevede una figura di coordinamento, a diretto riporto del Presidente e Amministratore Delegato di Acquirente Unico, che controlli e coordini i responsabili della gestione operativa e di quella finanziaria.

7. I fabbisogni finanziari

Le metodologie relative alle forme di finanziamento previste dal Piano industriale dell'OCSIT sono correlate ai vari stadi del "ciclo di vita" di OCSIT e trovano conferma nelle esperienze già sviluppate in tal senso dagli altri OCS europei.

7.1 Il finanziamento iniziale

Per il fabbisogno finanziario iniziale, necessario all'acquisto dei primi giorni previsti dal piano industriale, si è evidenziata la necessità di rivolgersi a finanziamenti dal sistema bancario in quanto l'emissione di titoli obbligazionari sull'Euromercato sarebbe risultata particolarmente complessa vista la recente costituzione di OCSIT e la mancanza di un "track record" riguardante le performance operative e finanziarie dello stesso.

La tipologia di finanziamento maggiormente congrua è stata reputata il prestito bancario "bullet" a 5 anni con restituzione del capitale in un'unica scadenza, come la modalità più confacente alla fase di *start-up* e all'orizzonte, necessariamente di medio periodo, legato alla specificità del business.

L'ammontare di fabbisogno identificato nel 2014 era strettamente legato alla valorizzazione di 1 giorno scorta (pari nel 2014 a circa 80 milioni di euro) ed era stato individuato in 300 milioni di euro, in modo da poter soddisfare per lo meno i primi 3 giorni scorta previsti per l'anno 2014 (1 giorno) e per il 2015 (ulteriori due giorni).

7.2 L'istituto del "finanziamento destinato"

A garanzia della destinazione esclusiva delle somme erogate dalle banche all'attività di acquisto scorte di OCSIT, il finanziamento iniziale ha assunto la forma di "finanziamento destinato" a norma degli artt. 2447**bis**, comma 1, lettera b) e 2447**decies** del codice civile. In questo modo eventuali creditori di Acquirente Unico non possono rifarsi sui proventi derivanti dalla vendita delle scorte di OCSIT. A tale riguardo nel contratto di finanziamento è stata prevista l'apertura di un conto vincolato nel quale far affluire i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti ordinata o autorizzata dal MiSE.

Queste somme andranno a ripagare l'esposizione del sistema bancario in maniera proporzionale e *pari passu* (cfr. art 1, comma 10, dell'atto di indirizzo). Le banche saranno quindi le uniche titolari delle somme incassate.

7.3 La gara europea per il finanziamento iniziale

Con il bando di gara pubblicato il 27 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S41, ha avuto inizio la prima gara per l'approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Le offerte complessivamente giunte sono state pari a 1,3 miliardi di Euro, valore quattro volte superiore rispetto a quanto richiesto.

In base alla graduatoria riportata, la gara è stata aggiudicata alla banca Société Générale Corporate & Investment Banking che ha offerto un finanziamento ad AU/OCSIT a 5 anni tipo bullet per 300 milioni di Euro alle seguenti condizioni:

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m):+ 120 bps (1,2%)

Up front annuo: + 5 bps (0,05%).

Commitment fee (mancato utilizzo): +40 bps (0,4%)

Tali condizioni, alla data di aggiudicazione, erano paragonabili ad un tasso d'interesse variabile equivalente a 30 punti sopra il BTP di uguale durata.

In data 27 giugno 2014 è stato firmato il contratto di finanziamento in tempo per l'utilizzo per l'assolvimento dell'obbligo di 1 giorno di scorte, programmato per il 1° luglio.

Nel corso del 2015, in ragione delle favorevoli condizioni di mercato, l'OCSIT ha ottenuto dal soggetto finanziatore condizioni economiche di maggior favore.

7.4 I finanziamenti successivi

Il finanziamento iniziale di 300 milioni di euro, complice l'andamento ribassista dei prezzi dei prodotti petroliferi nel periodo intercorso, è risultato essere sufficiente per l'acquisto di ben 6 giorni scorta rispetto ai 3 originariamente preventivati. Alla data del 30 giugno 2016 gli investimenti in scorte specifiche di OCSIT erano pari a circa 296,9 milioni di euro⁵.

Considerato l'esaurimento delle risorse derivanti dal primo finanziamento, OCSIT deve necessariamente rivolgersi alle istituzioni finanziarie per reperire i fondi per gli ulteriori acquisti di scorte previsti dal piano industriale. Nei prossimi 3 anni, la spesa prevista ammonta a circa 352 milioni di Euro⁶ di cui i primi 78 milioni nell'Aprile 2017. Il rimborso del finanziamento iniziale è previsto per il giugno del 2019.

Una modalità alternativa al finanziamento bancario è rappresentata dalla emissione di un prestito obbligazionario, che è lo strumento più utilizzato dagli Organismi di stoccaggio europei anche alla luce della loro missione di lungo periodo.

L'emissione di un prestito obbligazionario, opzione peraltro già prevista nell'atto di indirizzo all'art. 1, comma 6, è sicuramente auspicabile nella primavera del 2019, quando è programmata la scadenza del finanziamento iniziale.

In quest'ultima ipotesi OCSIT si adopererà al fine di ottenere un *rating* da parte di una primaria agenzia, al pari dell'esperienza maturata dai principali OCS europei.

Per i prossimi acquisti si preferisce avviare una seconda gara, da svolgersi secondo le procedure già utilizzate per il primo finanziamento (gara ad evidenza pubblica) e con l'utilizzo della fattispecie, già sperimentata con successo, del "finanziamento destinato".

Durata

La durata richiesta è quella standard per un finanziamento a medio lungo termine, ovvero 5 anni.

Ammontare

L'ammontare richiesto sarà di 400 milioni di euro, strettamente legato agli acquisti previsti per cui, come già detto, si intravede, ai prezzi attuali, un fabbisogno di circa 352 milioni.

Presumibilmente OCSIT dovrà far ricorso all'approvvigionamento di mezzi finanziari:

- Una terza volta, in vista della scadenza del finanziamento iniziale (giugno 2019);
- Una quarta volta per gli acquisti previsti dal 2020 in avanti.

⁵ L'ammontare comprende anche la spesa attribuibile al reintegro dei cd "cali" fisiologici dei prodotti

⁶ Il valore è stato calcolato con riferimento alle quotazioni dei prodotti petroliferi e al cambio Euro/Dollaro USA del 2 maggio 2016

Qualora il contesto economico dovesse rimanere favorevole sia dal lato dei tassi di interesse che da quello relativo ai prezzi dei prodotti petroliferi, non può essere esclusa un'ulteriore accelerazione rispetto all'originario piano industriale. La composizione e la tempistica di attuazione delle diverse modalità di finanziamento potrebbero variare rispetto a quanto descritto in funzione della positiva percezione dell'OCSIT da parte del mercato e del beneficio dell'operazione sul sistema.

Inoltre si segnala che ad ogni operazione di stoccaggio da parte di OCSIT si contrappone una uguale e contraria operazione di de-stoccaggio da parte del sistema per cui ogni variazione del piano industriale andrà, come è già successo, approvata e condivisa con un certo anticipo fra OCSIT e gli operatori in modo da creare le condizioni per una più efficiente gestione economica e finanziaria delle scorte obbligatorie e permettere, in ultima istanza, una riduzione degli oneri a carico degli operatori e del sistema in generale.

7.5 I costi finanziari e loro copertura

Tutte le modalità di finanziamento generano oneri finanziari che trovano copertura nel contributo a carico dei soggetti obbligati, determinato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modo da garantire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. 249/12.

7.6 La gara europea per il secondo finanziamento

Data la natura di soggetto pubblico di OCSIT, ai fini della selezione degli istituti che erogheranno il finanziamento iniziale, sarà necessario adottare procedure trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. L'OCSIT, pertanto, procederà ad una gara ad evidenza pubblica, con pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE).

La procedura di gara sul finanziamento

La procedura ad evidenza pubblica adottata cerca di coniugare le previsioni del codice degli appalti con le esigenze di OCSIT di finanziarsi al prezzo più basso.

Una volta individuato il soggetto finanziatore che ha presentato l'offerta maggiormente competitiva, qualora il medesimo non presenti un'offerta per l'intero ammontare della finanza richiesta, è prevista la possibilità per gli altri partecipanti alla gara di aggiudicarsi una porzione del finanziamento evitando però che partecipino al medesimo finanziamento soggetti remunerati in maniera difforme.

La procedura è ispirata a quella della gara "multifornitore", sperimentata con successo a partire dal 2005 per quanto riguarda i servizi di connettività alle pubbliche amministrazioni.

Il finanziamento è di ammontare totale massimo di 400 (quattrocento) milioni di euro. L'offerta minima, prevista a pena di esclusione, è fissata in 100 (cento) milioni di euro.

Una volta ricevute le offerte, sarà compilata una lista in cui i partecipanti alla gara verranno ordinati secondo una classifica che vedrà per primo il soggetto che avrà offerto il tasso *all-in*⁷ più basso e per ultimo il concorrente che avrà offerto il tasso *all-in* più alto.

Il concorrente primo in graduatoria si aggiudicherà l'intero importo messo a gara ovvero, nel caso in cui abbia presentato l'offerta per un ammontare inferiore, una tranche di finanziamento pari ad 100 (cento) milioni di euro, nonché – a richiesta della Stazione

⁷ Si intende il tasso "all-inclusive" ovvero il tasso comprensivo di margine, up-front fee e commitment fee.

Appaltante - l'opzione di finanziare, alle stesse condizioni, uno o più ulteriori tranches di ammontare minimo di 100 (cento) milioni ciascuna, fino al raggiungimento dell'importo totale della gara.

Qualora il soggetto primo in graduatoria decidesse di finanziare l'intero importo, la gara si chiuderà con un solo aggiudicatario. Qualora invece detto soggetto non presenti un'offerta per l'intero ammontare, oppure qualora decidesse di non esercitare l'opzione offertagli sulle ulteriori *tranches*, sarà offerta un'opzione al secondo soggetto in graduatoria il quale potrà vedersi assegnata una porzione del finanziamento solo **a condizione che accetti di erogare il finanziamento alle medesime condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario.**

Nell'esercitare tale opzione, il secondo classificato avrà la possibilità di richiedere di finanziare tutto l'ammontare residuo, oppure una o più tranches da 100 (cento) milioni di euro ciascuna. Se il soggetto secondo in graduatoria dovesse decidere di finanziare l'intero importo residuo, la gara si chiuderà con due aggiudicatari. Altrimenti, se non dovesse dichiararsi disponibile a finanziare o fosse disponibile solo a finanziare una tranche da 100 (cento) milioni di euro, si coinvolgerà il terzo concorrente in graduatoria e così via. Il processo di coinvolgimento dei restanti soggetti partecipanti in graduatoria continuerà sino a che non verrà sottoscritto l'intero ammontare in gara, sempre e **solo alle condizioni offerte dal primo aggiudicatario.**

Se né il soggetto primo in graduatoria, né gli altri partecipanti dovessero esercitare l'opzione, la gara si concluderà con l'aggiudicazione della sola tranche iniziale da 100 (cento) milioni di euro.

Qualora risultassero aggiudicatari più soggetti finanziatori verrà richiesto ad uno di essi, che abbia presentato apposita offerta, di svolgere il ruolo di Soggetto/Istituto Agente. La remunerazione, fissa ed invariabile, stabilita dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle attività di Soggetto/Istituto Agente è stato determinato in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila) annui.

Il Contratto di Finanziamento

Come sopra accennato il Contratto di Finanziamento prevedrà una remunerazione a favore dei soggetti finanziatori scomposta in margine, commissione di mancato utilizzo (*commitment fee*) e commissione *up-front*.

Copia dei documenti è disponibile sui siti www.acquirenteunico.it e www.ocsit.it

8. La procedura di vendita delle scorte e gli effetti economici e finanziari

Con decreto del MiSE sono stabilite le procedure e vengono adottate le misure necessarie affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori. Oltre che per esigenze prettamente nazionali, il rilascio delle scorte può essere disposto in seguito ad una decisione internazionale, in virtù degli obblighi che gravano sull'Italia.

In passato, nel caso di alcune crisi politiche o di eventi naturali particolarmente drammatici, il MiSE ha autorizzato il rilascio delle scorte di sicurezza a un livello inferiore a quello obbligatorio (ad es. riducendo temporaneamente il numero di giorni di scorta da detenere a meno di 90) in modo da alleviare i vincoli gravanti sui soggetti obbligati. Nel recente passato fortunatamente queste temporanee situazioni di difficoltà negli approvvigionamenti sono rientrate e, passato il momento critico, le scorte sono state ricostituite.

La procedura di vendita delle scorte specifiche è un evento di ultima istanza che presuppone una difficoltà di approvvigionamento estremamente grave.

In quel caso spetterà esclusivamente al MiSE la decisione di disporre il rilascio di tutte o parte delle scorte specifiche.

L'OCSIT, una volta che abbia ricevuto la richiesta da parte del MiSE, dovrà quindi adoperarsi per predisporre in maniera tempestiva la procedura di vendita e la successiva messa a disposizione dei soggetti acquirenti.

E' presumibile che, in quel momento, i prodotti petroliferi raggiungano livelli di prezzo molto elevati.

8.1 Le differenze di valore rispetto al costo storico

Quale corollario dell'equilibrio dell'OCSIT e per come esplicitato nell'atto di indirizzo, si ricorda che, per quanto riguarda le differenze di valore che emergano nel momento della vendita fra il valore contabile di acquisizione (cd *book value*) e quello risultante dall'applicazione dei prezzi di mercato, le stesse andranno imputate, se positive, a copertura dei costi e oneri dell'OCSIT e, se negative, troveranno copertura nel contributo dovuto dagli operatori, nel rispetto del principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di OCSIT.

8.2 Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita

Come già evidenziato nel paragrafo illustrativo dell'atto di indirizzo, proventi derivanti dalla vendita dei prodotti verranno utilizzati per rimborsare in maniera proporzionale – pari passu per sorte capitale - i soggetti che abbiano finanziato l'OCSIT nell'acquisto delle scorte specifiche sia attraverso contratti di finanziamento che attraverso la sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.

8.3 OCSIT - I conti separati

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU "l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con

specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico". A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

Gli obblighi informativi vengono ulteriormente specificati dall'art. 3 dell'atto di Indirizzo del MiSE, che prevede che ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico, l'OCSIT trasmetta alla Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (cd "**DGSAIE**") il Rapporto delle attività dell'Organismo corredato dai Conti annuali separati e da note di commento.

I conti separati di OCSIT sono inoltre oggetto di una apposita certificazione da parte della società di revisione dei conti.

Vengono di seguito allegati i conti separati di OCSIT e i prospetti riclassificati di Acquirente Unico S.p.A. relativi agli ultimi due esercizi.

9. Allegati

9.1 Conti annuali separati OCSIT – Attivo Situazione Patrimoniale

ATTIVO

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2015		31.12.2014		
	Euro		Euro		
IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immateriali</i>					
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	92.546		143.308		(50.762)
Concessioni, licenze marchi e diritti simili	3.093		3.456		(363)
Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-
Altre	<u>742.602</u>		<u>703.074</u>		<u>39.528</u>
		838.241		849.838	(11.597)
<i>Materiali</i>					
Impianti di stoccaggio	-		-		-
Rimanenze Immobilizzate - Scorte d'obbligo					
a) presso depositi di proprietà OCSIT	-		-		-
b) presso depositi di terzi	184.802.955		74.247.446		110.555.509
Altri beni	-		-		-
Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-
		<u>184.802.955</u>		<u>74.247.446</u>	<u>110.555.509</u>
<i>Finanziarie</i>					
Crediti:	-		-		-
verso il personale dipendente	<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>
		-		-	-
Totale Immobilizzazioni		<u>185.641.196</u>		<u>75.097.283</u>	<u>110.543.913</u>
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Crediti</i>					
Per contributi di funzionamento da incassare	4.932.716		3.524.523		1.408.193
Verso Controllante	36		-		36
Verso altri		169.188		75.695	93.493
a) Crediti verso gestione energy per somme da ricevere	94.882		62.442		32.440
b) Altri	<u>74.307</u>		<u>13.253</u>		<u>61.054</u>
		5.101.940		3.600.218	1.501.722
<i>Disponibilità liquide</i>					
Depositi bancari e postali	1.468.643		6.744.938		(5.276.295)
Danaro e valori in cassa	-		-		-
		<u>1.468.643</u>		<u>6.744.938</u>	<u>(5.276.295)</u>
Totale Attivo Circolante		<u>6.570.584</u>		<u>10.345.156</u>	<u>(3.774.572)</u>
RATEI E RISCOINTI					
Ratei e Risconti attivi	<u>77.004</u>		<u>51.496</u>		<u>25.508</u>
Totale Ratei e Risconti		<u>77.004</u>		<u>51.496</u>	<u>25.508</u>
TOTALE ATTIVO		<u>192.288.784</u>		<u>85.493.935</u>	<u>106.794.849</u>

9.2 Conti annuali separati OCSIT – Passivo Situazione Patrimoniale

PASSIVO

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2015		31.12.2014		
	Euro		Euro		
FONDI PER RISCHI E ONERI		57.765		29.897	27.868
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		6.315		6.238	78
DEBITI					
Debiti verso banche (1)	187.032.982		80.080.283		106.952.699
Debiti verso altri finanziatori	-		-		-
Debiti verso fornitori	456.770		117.916		338.854
Debiti verso controllante	6.828		6.504		324
Debiti tributari	14.553		39.068		(24.515)
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.098		15.629		4.469
Altri debiti		4.693.333		5.198.331	(504.998)
a) Debiti verso gestione energy per somme da riversare	665.779		816.547		(150.768)
b) Debiti per acquisti in condivisione con area energy			-		-
c) Debiti per acconti	4.011.893		4.367.034		(355.141)
d) Debiti verso il personale	12.919		14.750		(1.831)
e) Altri	2.742				2.742
Totale debiti		192.224.564		85.457.731	106.766.833
RATEI E RISCOINTI					
Ratei e Risconti passivi	140		69		71
Totale ratei e risconti		140		69	71
TOTALE PASSIVO		192.288.784		85.493.935	106.794.849
CONTI D'ORDINE		-		-	-

(1) Di cui esigibili oltre 12 mesi Euro 184.850.000 per il 2015 ed Euro 78.000.000 per il 2014

9.3 Conti annuali separati OCSIT – Conto Economico

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	2015 Euro		2014 Euro		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.553.053		1.987.744	
a) Contributi a copertura di costi operativi di funzionamento	5.553.053		1.987.744		3.565.309
b) Ricavi da attività svolte in delega	-		-		-
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-		-		-
5) Altri ricavi e proventi	145	145	3.311	3.311	(1896)
					-
Totale valore della produzione		5.554.468		1.991.055	3.563.413
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:					
a) acquisti di materiale di consumo e di merci	470		-		470
b) altri	-		-		-
		470		-	470
Per servizi:					
a) servizi da Controllante	32.682		35.622		(2.940)
b) altri servizi per prestazioni, consulenze, ecc.	551.994		625.057		(73.063)
		584.676		660.679	(76.003)
Per godimento di beni di terzi	3.858.730	3.858.730	692.652	692.652	3.166.078
Per il personale:					
Diretto	429.525		262.688		166.837
Indiretto	250.452		273.842		(23.390)
		679.977		536.530	143.447
Ammortamenti e svalutazioni:					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	245.481		93.079		152.402
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-		-		-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	178.324		7.539		170.785
		423.805		100.618	323.187
Oneri diversi di gestione:					
a) sopravvenienze passive	2.791		1.833		958
b) altri oneri	4.019		5.111		(1.092)
		6.810		6.944	(134)
Totale costi della produzione		5.554.468		1.997.423	3.557.045
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-		(6.368)	6.368
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Altri proventi finanziari:					
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:					
- altri	-		-		-
d) proventi diversi dai precedenti:					
- contributi a copertura di oneri finanziari	2.285.440		1.068.122		1.217.318
- verso controllanti	-		-		-
- altri	11.128		29.900		(18.772)
		2.296.567		1.098.022	1.198.545
Interessi e altri oneri finanziari:					
- verso controllanti					
- altri	2.296.567		1.070.348		1.226.219
		2.296.567		1.070.348	1.226.219
Totale Proventi e oneri finanziari		-		27.674	(27.674)
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Totale delle partite straordinarie		-		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		-		21.306	(21.306)
Imposte sul reddito dell'esercizio		-		-	-
Utile dell'esercizio		-		-	-

9.4 Conto economico riclassificato 2015

ACQUIRENTE UNICO S.p.A.			
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2015 (Euro mila)			
	2015	2014	Variazioni
Ricavi:			
- Ricavi da cessione energia agli esercenti il servizio di maggior tutela	4.186.871	4.965.068	(778.197)
- Ricavi da contratti di copertura	-	130	(130)
- Altri ricavi relativi all'energia	24.238	33.409	(9.171)
- Ricavi a copertura costi Sportello	8.041	8.219	(178)
- Ricavi a copertura costi SII	5.403	4.526	877
- Ricavi a copertura costi Monitoraggio Retail	196	213	(17)
- Ricavi a copertura costi Servizio Conciliazione	364	262	102
- Ricavi a copertura costi OCSIT	5.553	1.988	3.565
- Ricavi e proventi diversi	770	1.597	(827)
a) Totale ricavi operativi	4.231.436	5.015.412	(783.976)
Costi:			
- Acquisti di energia	3.571.611	4.119.561	(547.950)
- Costi da contratti di copertura	-	31.798	(31.798)
- Acquisti di servizi collegati all'energia	631.008	836.659	(205.651)
Totale costi energia	4.202.619	4.988.018	(785.399)
- Altri acquisti di beni di consumo	20	22	(2)
- Costo del lavoro	12.566	12.327	239
- Prestazioni di servizi:	8.118	8.873	(755)
* servizi da controllante	1.742	2.384	(642)
* altri servizi (inclusi oneri accessori di stoccaggio)	6.376	6.489	(113)
- Godimento beni di terzi:	5.402	2.253	3.149
* canoni per servizio di stoccaggio prodotti petroliferi	3.823	665	3.158
* altri	1.579	1.588	(9)
- Contributo di funzionamento AEEG	-	1.670	(1.670)
- Oneri diversi	300	308	(8)
b) Totale costi (non comprensivi degli ammortamenti)	4.229.025	5.013.471	(784.446)
c) Margine operativo lordo (a-b)	2.411	1.941	470
d) Ammortamenti e svalutazioni	2.072	1.374	698
Totale costi operativi	4.231.097	5.014.845	(783.748)
e) Risultato operativo (c-d)	339	567	(228)
- Proventi finanziari netti	56	552	(496)
Risultato ante componenti straordinarie e imposte	395	1.119	(724)
- Oneri straordinari netti	(25)	(585)	560
Risultato ante imposte	370	534	(164)
Imposte sul reddito dell'esercizio	174	199	(25)
- Imposte correnti	713	1.300	(587)
- Imposte differite	(373)	(756)	383
- Imposte anticipate	(166)	(345)	179
UTILE DELL'ESERCIZIO	196	335	(139)

9.5 Sintesi della struttura patrimoniale 2015

ACQUIRENTE UNICO S.p.A.			
SINTESI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 2015 (Euro mila)			
	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
- immobilizzazioni immateriali	3.275	3.113	162
- immobilizzazioni materiali	185.821	75.387	110.434
- immobilizzazioni finanziarie	326	270	56
	189.422	78.770	110.652
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO			
- crediti verso clienti	738.087	915.146	(177.059)
- crediti verso controllante	5.128	4.014	1.114
- crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	4.634	5.165	(531)
- altre attività'	1.405	776	629
- debiti verso fornitori	(716.608)	(880.082)	163.474
- debiti verso controllante	(327)	(275)	(52)
- debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	(335)	(111)	(224)
- altre passività	(10.690)	(11.015)	325
Totale	21.294	33.618	(12.324)
CAPITALE INVESTITO	210.716	112.388	98.328
FONDI DIVERSI	(2.063)	(2.205)	142
CAPITALE INVESTITO AL NETTO DEI FONDI	208.653	110.183	98.470
<u>COPERTURA</u>			
PATRIMONIO NETTO	8.920	9.790	(870)
- Capitale sociale	7.500	7.500	-
- Riserva Legale	1.099	1.083	16
- Riserva Disponibile	125	872	(747)
- Utile dell'esercizio	196	335	(139)
INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIE NETTE			
- debiti netti verso banche a breve termine	14.887	22.398	(7.511)
- debiti netti verso banche a medio e lungo termine	184.850	78.000	106.850
- disponibilità liquide	(4)	(5)	1
Totale	199.733	100.393	99.340
TOTALE	208.653	110.183	98.470

9.6 Sintesi della gestione finanziaria 2014 e 2015

**ACQUIRENTE UNICO S.p.A.****SINTESI DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Euro mila)**

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	2015	2014
Utile (perdita) dell'esercizio	196	335
Imposte sul reddito	174	199
Interessi passivi	2.577	1.155
(Interessi attivi)	(2.633)	(1.707)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	314	(18)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Incremento dei fondi	1.264	1.070
Accantonamento TFR	621	604
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.894	1.366
Altre rettifiche per elementi non monetari	178	8
Totale rettifiche elementi non monetari	3.957	3.048
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn da rendiconto finanziario	4.271	3.030
<i>Variazione del capitale circolante netto da Rendiconto Finanziario</i>		
- Variazione dei crediti verso clienti	176.956	126.063
- Variazione dei crediti verso controllante	(1.114)	(1.483)
- Variazione dei crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	531	386
- Variazione dei ratei e risconti attivi	(6)	(27)
- Variazione dei debiti verso fornitori	(163.505)	(132.842)
- Variazione dei debiti verso controllante	52	(459)
- Variazione dei debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	224	54
- Variazione dei ratei e risconti passivi	-	-
- Altre variazioni del capitale circolante netto	(772)	3.391
Totale variazioni capitale circolante netto	12.366	(4.917)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn da rendiconto finanziario	16.637	(1.887)
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati	2.736	1.763
(Interessi pagati)	(2.844)	(646)
(Imposte sul reddito pagate)	(723)	(1.138)
(Utilizzo dei fondi)	(1.654)	(2.019)
Totale altre rettifiche	(2.485)	(2.040)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	14.152	(3.927)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- Investimenti in Immobilizzazioni immateriali	(1.719)	(2.945)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali	26	180
- Investimenti in Immobilizzazioni materiali	(110.949)	(75.345)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali	5	12
- Immobilizzazioni finanziarie	(56)	(108)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(112.693)	(78.206)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(decremento)/incremento debiti a breve verso banche	(4.136)	11.828
Accensione finanziamenti	106.850	78.000
<i>Mezzi propri</i>		
Dividendi pagati	(1.066)	(2.363)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	101.648	87.465
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	3.107	5.332
Disponibilità liquide al 1° gennaio	8.193	2.861
Disponibilità liquide al 31 dicembre	11.300	8.193